

Sintesi parlamentare n. 38/S della settimana dal 3 ottobre al 7 ottobre 2011

10 Ottobre 2011

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- DDL su “Delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche” (DDL 2243 ter/S).

La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento - risultante dallo stralcio, deliberato nella seduta n. 574 del 28 giugno 2011, degli articoli 41 e 42 del DDL 2243/S (recante “Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”) approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati) - con alcune modifiche.

Si tratta in particolare delle seguenti:

Art. 1

Viene previsto che la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», sia volta a definire i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti non solo nei confronti dei cittadini, come originariamente previsto, ma anche delle imprese.

Anche con riferimento ai principi e ai criteri direttivi individuati per l’esercizio della delega, viene introdotto il riferimento alle imprese. In particolare, viene estesa la responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti della PA e dei concessionari della riscossione ai casi di indebite richieste di pagamento nei confronti delle imprese (e non solo dei cittadini).

Emend. 1.200 a firma di Parlamentari

Art. 2

Viene previsto nell’ambito dei criteri e principi direttivi per l’esercizio della delega, l’effettivo utilizzo, da parte della PA, delle tecnologie telematiche previste dal Codice dell’amministrazione digitale nelle comunicazioni con i cittadini e le imprese anche in relazione ai pagamenti di diritti e competenze, e questo al fine di garantire agli utenti l’accesso più rapido alle informazioni e ai servizi.

Emend. 2.200 e 2.300 a firma di Parlamentari

Art. 2

Viene ampliato il novero dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega con le seguenti previsioni:

- prevedere che le pubbliche amministrazioni garantiscano un’adeguata consultazione anche dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi;
- individuare gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento, in particolare, ad alcune specifiche tipologie procedurali: piani e programmi adottati per disciplinare l’attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;
- prevedere che la disciplina dei controlli sulle imprese sia ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli, della effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell’azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali;
- prevedere che le amministrazioni pubbliche siano tenute ad esporre su siti istituzionali la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività;
- prevedere, una razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese, assicurando tra l’altro:
- il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni, recando il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali e tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

- la collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- l'individuazione dei controlli che possono o devono essere svolti senza preavviso, con particolare riferimento ai controlli e alle verifiche tributarie e alle ispezioni di carattere igienico sanitario e in tema di sicurezza del lavoro, al fine di non pregiudicarne l'utilità e l'efficacia;
- l'informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;
- estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;
- garantire l'uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello.

Emend. 2.12 (testo 2) e 2.700 (testo 3) a firma di Parlamentari

[Scheda emendamenti in Commissione](#)

Il provvedimento delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», volti a definire i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini e delle imprese. La suddetta delega deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Con apposite disposizioni vengono individuati i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Il provvedimento passa ora all'esame dell'Aula.